Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 5 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(7363)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1967, n. **487.**

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del Ministero della sanità:

1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;

2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;

3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;

4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;

5) la Direzione generale dei servizi veterinari;

6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

7) la Direzione generale degli ospedali ».

Il numero dei posti di direttore generale previsto dal quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è stabilito in sette unità.

Art. 2.

All'onere annuo di lire sei milioni e duecentomila derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 giugno 1967, n. **488**.

Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, e consentire la completa attuazione dei programmi costruttivi degli alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, già ammessi al contributo statale in base alle leggi 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e 28 dicembre 1959, n. 1211, è autorizzato per l'esercizio 1967 un aumento dei limiti di impegno nella misura di lire 21.250.000.

La somma complessiva di lire 743.750.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 20.400.000 e lire 850.000 dall'esercizio 1967 all'esercizio 2001.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1967 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2401 (lire 13 milioni 175.000), n. 2322 (lire 4.250.000) e n. 2441 (lire 2.975.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo numero 1189 (lire 850.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze relativo al medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 giugno 1967, n. **489**.

Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea in Scienze biologiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Scienze biologiche, previsti nella tabella XXV del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a partire dal 1° novembre 1967 è aggiunto quello di « genetica ». Tale materia, pertanto, viene eliminata dall'elenco degli insegnamenti complementari riguardanti il corso di laurea suddetto e il numero degli esami da sostenere nelle materie complementari è ridotto a tre.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 giugno 1967, n. **490.**

Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai Compartimenti di traffico aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite, ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto, ai Compartimenti di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PRETI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **491.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « Mater Ecclesiae », con sede in Sessano del Molise (Campobasso).

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della pia unione « Mater Ecclesiae », con sede in Sessano del Molise (Campobasso), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **492.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Fraternità del terz'ordine secolare francescano », con sede in Loreto (Ancona).

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale « Fraternità del terz'ordine secolare francescano », con sede in Loreto (Ancona), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 142. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **493.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Biagio, in Paternò (Catania).

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 10 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Biagio, in Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 143. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **494.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Valenza (Alessandria).

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alessandria in data 21 luglio 1966, integrato con dichiarazione del 26 novembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Valenza (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 141. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1967, n. **495.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, in Alassio (Savona).

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 30 novembre 1964, integrato con dichiarazione del 22 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, in Alassio (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **496.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Madonna del Buon Consiglio », nel comune di Massarosa (Lucca).

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Madonna del Buon Consiglio », in località Piano del Quercione del comune di Massarosa (Lucca). La Chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Mensa vescovile di Lucca consistente in un terreno della superficie di mq. 1380, sul quale insistono l'edificio sacro ed un fabbricato di due vani adibiti a sacrestia e deposito arredi sacri, valutato L. 35.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1967.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 19317 del 3 febbraio 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici designa il direttore di divisione dott. Giorgio Miliani quale membro supplente del Comitato centrale predetto, in rappresentanza dell'Amministrazione ed in sostituzione del dott. ing. Giovanni Rossi non facente più parte dei ruoli dell'Amministrazione medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione richiesta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Giorgio Miliani è nominato membro supplente del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed in sostituzione del dott. ing. Giovanni Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(6881)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato di beni già appartenenti al sig. Bonomo Francesco.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947, relativo alle modalità di applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1646;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sul risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1949, numero 651731, con il quale il Ministro per il tesoro ha assegnato al sig. Bonomo Francesco una somma a titolo di liquidazione definitiva parziale, in considerazione del fatto che i beni di sua proprietà erano stati incamerati dal Governo francese, in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace e dell'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947 e tenuto conto che il procedimento giudiziario di opposizione a detto provvedimento di confisca — intentato in Tunisia dal sig. Bonomo Francesco — era ancora pendente e che lo stesso sig. Bonomo Francesco aveva chiesto al Governo italiano un anticipo sull'indennizzo che, in caso di definitiva perdita dei beni, lo stesso Governo avrebbe dovuto concedergli;

Visto lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia, relativo ai beni italiani in Tunisia, firmato a Parigi il 2 febbraio 1951 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771;

Visto l'atto del 16 maggio 1952, con il quale il signor Bonomo Francesco ha conferito al Ministero del tesoro italiano — e per esso al console generale d'Italia a Tunisi — mandato speciale irrevocabile per la trattazione delle questioni relative ai beni di sua proprietà, ed ha autorizzato il Ministero medesimo a trattenere i beni stessi in caso di restituzione da parte del « Servizio di liquidazione francese » di Tunisi;

Visto lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 dicembre 1952, relativo alla restituzione di 12 patrimoni italiani in Tunisia;

Visti i processi verbali di consegna del 5 ottobre e del 21 dicembre 1953, con i quali il Servizio di liquidazione francese di Tunisi ha restituito allo Stato italiano i beni facenti parte del patrimonio del sig. Bonomo Francesco;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1952, n. 391682, con il quale il Ministro per il tesoro ha assegnato una ulteriore somma al sig. Bonomo Francesco, a titolo di liquidazione definitiva parziale;

Visto l'atto del 22 novembre 1955, repertorio n. 21, con il quale il sig. Bonomo Francesco ha ceduto al Tesoro italiano tutti i suoi beni, diritti ed interessi sequestrati in Tunisia;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1955, n. 520386, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1956, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 26, con il quale è stato approvato l'atto di cessione del sig. Bonomo Francesco;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1956, n. 85726, con il quale il Ministro per il tesoro ha disposto il saldo definitivo dell'indennizzo spettante al sig. Bonomo Francesco;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sull'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 3 della legge 3 febbraio 1965, n. 12;

Vista la nota del 15 marzo 1965, n. 403533, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato al signor Bonomo Francesco che la legge 3 febbraio 1965, n. 12, gli attribuiva un diritto di opzione tra l'indennizzo già corrispostogli e la restituzione dei beni precedentemente di sua proprietà;

Vista la decisione in data 4 novembre 1959 del Collegio arbitrale italo-francese;

Considerato che il sig. Bonomo Francesco non si è avvalso del detto diritto di opzione entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1965, n. 12, stabilito dall'art. 4 della stessa legge;

Vista la nota dell'8 ottobre 1965, n. 1263/6 con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale Catasto e Servizi tecnici erariali, Ufficio stime - ha comunicato al Ministero del tesoro - Direzione generale Tesoro, I.R.F.E. - i valori attribuibili ai beni già di proprietà del sig. Bonomo Francesco;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti beni, già di proprietà del sig. Bonomo Francesco entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato:

A) *Beni immobili*:

quota di metà immobile ad uso industriale-commerciale, sito ad Hammamet (Tunisi) nei pressi della stazione ferroviaria, composto di terreno con sovrastanti fabbricati ed attrezzi e macchinario, il cui titolo in lingua araba trovasi in possesso del comproprietario signor Sferlazzo Calogero;

B) *Valori mobiliari*:

centocinquanta quote di partecipazione della Società a r. l. « L'Alimentation » con sede in Tunisi, rue Charles de Gaulle;

C) *Diritti*:

diritto all'indennizzo di una proprietà agricola sita a « La Laverie » oggetto del titolo fondiario n. 84852 denominata « Oued Ben Aissa II » di una superficie totale di Ha 171 e 60 are, nazionalizzata dal Governo tunisino.

Art. 2.

La somma complessiva di vecchi franchi francesi 47.701,498, ripartita come segue:

versati dal « Service de liquidation français » di Tunisi F.F. 22.614.789;

indennizzo concesso con lodo arbitrale franchi francesi 18.200.000;

saldo gestione italiana al 14 maggio 1965 franchi francesi 6.886.709;

dovrà essere versata, nel suo controvalore in lire italiane, al capo X capitolo 2368 per l'esercizio 1966, a cura del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di provvedere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, alla liquidazione dei beni di cui all'art. 1, lettera *A* del presente decreto.

Art. 4.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà alla individuazione dei beni mobiliari, di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1967
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 324.

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1967.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Forlì;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì n. 3535, datata 14 febbraio 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè trasferito presso altra sede, il dott. Stagno Giuseppe, presidente della citata Commissione, con il per. ind. D'Alessandro Enrico, attuale direttore dell'Ufficio predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il per. ind. D'Alessandro Enrico è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì in sostituzione del dott. Stagno Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1967.

Norme per la concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nelle spese di gestione per l'ammasso volontario di uve e mosti di produzione 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, fra l'altro, disposizioni per la concessione di un contributo statale nelle spese di gestione necessarie per l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, contenente le direttive d'intervento previste dall'art. 8 della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario uve e mosti di produzione 1966, allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata l'opportunità di assistere le iniziative suddette con il contributo nelle spese di gestione di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e di liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso agli Enti gestori di ammassi volontari ed alle Cantine sociali un contributo statale nella misura massima del 10 per cento delle spese di gestione dell'ammasso delle uve e dei mosti di produzione 1966.

La spesa complessiva per l'erogazione del predetto contributo non potrà superare l'importo di L. 1 miliardo.

Qualora l'applicazione della percentuale di contributo sopra indicata, in relazione all'entità del quantitativo di uve e mosti ammassato, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del suddetto contributo statale verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione del contributo entro il suindicato limite di L. 1 miliardo.

Tale spesa (di L. 1 miliardo) farà carico al capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1967.

Art. 2.

Il costo pro-quintale delle spese di gestione, al netto degli oneri di finanziamento, da ammettere a contributo, sarà stabilito, con successivo provvedimento, sentito il parere di una Commissione tecnica istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composta da due funzionari del predetto Ministero, di cui uno con funzioni di presidente e l'altro di segretario, nonchè da cinque rappresentanti designati, rispettivamente, dalla Confederazione cooperativa italiana, dalla Lega nazionale delle cooperative, dalla Federazione nazionale delle cantine sociali, dalla Federconsorzi, dalla Associazione nazionale degli enotecnici.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 1, gli Enti gestori degli ammassi volontari e le Cantine sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, debbono presentare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

domanda firmata dal legale rappresentante dell'Ente o Cantina beneficiaria del contributo;

relazione sull'attività svolta nel corso della campagna vinicola 1966;

dichiarazione attestante la quantità di uva o mosto conferita e lavorata;

copia della denuncia di produzione — presentata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1965 — debitamente vidimata dall'Ufficio comunale delle imposte di consumo presso il quale detta denuncia è stata presentata;

dichiarazione, con la quale il legale rappresentate dell'Ente o Cantina beneficiaria del contributo attesti, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 4.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ricevute le domande e previa attestazione che il quantitativo di uva o mosto dichiarato da ciascun Ente o Cantina corrisponde ai quantitativi di mosto o vino denunciati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, provvedono a trasmettere le domande medesime e la relativa documentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accertata l'ammissibilità delle domande ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione e liquidazione del relativo contributo statale.

Qualora l'Ente o Cantina abbia beneficiato dei prestiti di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dall'ammontare del contributo previsto dal presente decreto, sarà detratto l'importo del concorso statale concesso sui prestiti suddetti.

Art. 6.

Nelle Regioni a Statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano, a carico delle Regioni stesse, contributi nelle spese di gestione a favore di Cantine sociali e di Enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1966, il contributo statale di cui al presente decreto verrà corrisposto alle Regioni nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni medesime benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Resta a carico delle Regioni il maggiore onere da esse sostenuto, qualora i provvedimenti regionali prevedano un contributo superiore a quello statale previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1967
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 209

(7298)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino n. 10209, datata 20 aprile 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il per. agr. Gimigliano Antonio, membro della citata Commissione in rappresentanza della Federazione nazionale dei coltivatori diretti, con il geom. Maucieri Michele;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Maucieri Michele è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del per. agr. Gimigliano Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 5 aprile 1966, relativo alla sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 1381 del 31 maggio 1967 con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il prof. Francesco Bevilacqua è stato eletto sindaco del comune di Nicastro, in sostituzione del dott. Gennaro Pollice;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il dott. Gennaro Pollice con il prof. Francesco Bevilacqua;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Francesco Bevilacqua è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Nicastro, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, in sostituzione del dott. Gennaro Pollice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(6823)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Approvazione del regolamento per la previdenza e l'assistenza alle ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417;

Visto il regolamento deliberato dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche, nella riunione del 28 ottobre 1966, su proposta del Comitato direttivo, concernente le modalità per la erogazione delle pensioni, nonchè le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 7 marzo 1967, Sezione II;

Ritenuto di approvare il regolamento suddetto;

Decreta:

E' approvato il regolamento di cui in premessa nel testo allegato al presente decreto, composto di 36 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

Regolamento per l'esecuzione della legge 16 agosto 1962, n. 1417 concernente il « riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale ».

TITOLO I
DEI CONTRIBUTI

Art. 1.

Iscrizioni

Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza e assistenza di cui alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sono soggette alla iscrizione presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza alle ostetriche, le iscritte nei rispettivi albi dei Collegi provinciali, ai sensi della legge 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 2.

Modalità dell'iscrizione e importo dei contributi

La iscrizione viene effettuata annualmente in base agli albi provinciali di categoria.

Il contributo annuo, a carico delle iscritte, è di L. 11.000 (undicimila), di cui seimila assegnate alla gestione previdenziale e cinquemila alla gestione assistenziale.

Sono esentate dal pagamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza alle ostetriche, coloro che sono in godimento della pensione di vecchiaia o di invalidità.

I Collegi provinciali provvedono alla emissione dei ruoli esattoriali entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e in relazione alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

La presentazione dei ruoli avviene a mezzo appositi moduli predisposti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche, debitamente compilati in tutte le loro parti dai Collegi, delegati ad emettere i ruoli per conto dell'Ente. Detti moduli devono essere presentati alle rispettive Intendenze di finanza e Ricevitorie provinciali entro i termini stabiliti.

Art. 3.

Riscossione dei contributi

La riscossione avviene tramite le esattorie comunali, le quali provvedono al versamento delle rate all'Ente a mezzo delle Ricevitorie provinciali, operanti in base alle norme contenute nelle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, osservati le modalità e i termini in esse stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Il versamento del contributo annuo verrà effettuato in sei rate per le iscritte nei ruoli ordinari e in tre rate per le iscritte nei ruoli suppletivi.

Ai fini del calcolo degli anni di contribuzione, la frazione di anno inferiore a sei mesi non è computabile, quella superiore a sei mesi vale per un anno intero.

Art. 4.

Trasmissione ruoli

I Collegi hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente l'elenco nominativo delle ostetriche incluse nei ruoli ordinari e suppletivi, nonchè copia del riassunto ruoli, firmata dall'Intendente di finanza e controfirmata dal Ricevitore provinciale.

L'elenco nominativo deve contenere un numero di iscritte corrispondente alle quote del carico risultante nel riassunto ruoli.

Art. 5.

Ricorsi contro l'iscrizione o l'esclusione dai ruoli

Contro l'iscrizione nei ruoli, nei soli casi di errore o di duplicazione, è ammesso ricorso al Comitato direttivo, entro 30 giorni dalla notifica della cartella dei pagamenti.

Possono presentare ricorso — entro il 31 dicembre dell'anno cui i ruoli si riferiscono — anche le ostetriche che si ritengano indebitamente escluse.

Il Comitato direttivo decide i ricorsi nella prima riunione che avrà luogo a partire dal trentesimo giorno successivo alla loro presentazione. La delibera viene notificata all'interessata e, per conoscenza, al Collegio di appartenenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le decisioni del Comitato direttivo sono definitive.

Art. 6.

Cancellazione dai ruoli e sgravi

La cancellazione e la reiscrizione negli albi professionali comportano la cancellazione e la reiscrizione nei ruoli esattoriali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza alle ostetriche, salvo che per le ostetriche in godimento di pensione da parte dell'Ente. Per le eventuali cancellazioni dai ruoli esattoriali in corso e per le eventuali emissioni di buoni di sgravio o rimborsi di quote indebitamente riscosse, è competente il Comitato esecutivo.

Le ostetriche cancellate dall'albo dopo la emissione dei ruoli esattoriali, sono tenute al pagamento dell'intero contributo, conservando, di conseguenza, i relativi diritti agli effetti delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza alle ostetriche. Avranno invece diritto allo sgravio le ostetriche cancellate dagli albi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i ruoli si riferiscono.

Art. 7.

Trasmissione documenti all'Ente da parte dei Collegi

Per il raggiungimento dei fini assegnati dalle leggi e dai regolamenti all'Ente, questi si avvale dell'opera dei Collegi provinciali.

La data del timbro apposta dal Collegio su qualsiasi documento, trasmesso dall'iscritta e riguardante l'Ente, fa fede agli effetti dei termini.

TITOLO II

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 8.

Pensione di vecchiaia e di invalidità

Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:

a) la pensione di vecchiaia;

b) la pensione di invalidità.

L'importo delle pensioni annue di vecchiaia e di invalidità è fissato nella misura stabilita dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417.

Art. 9.

Conseguimento della pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta al compimento della età minima di 65 anni, quando l'ostetrica possa far valere almeno dieci anni di contribuzione, ed a qualunque età quando possa far valere quaranta anni di contribuzione, purchè, in entrambi i casi, non fruisca di pensione di invalidità.

Art. 10.

Conseguimento della pensione di invalidità.
Certificato del medico provinciale.

Hanno diritto alla pensione di invalidità le iscritte di qualsiasi età che siano inabili in modo totale e permanente alla professione di ostetrica e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione.

Lo stato di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica deve risultare da un certificato del medico provinciale che l'iscritta deve allegare alla domanda di pensione.

Per l'accertamento della sussistenza dello stato di invalidità totale e permanente all'esercizio della specifica professione di ostetrica, il medico provinciale farà ricorso ai principi vigenti in materia di pensionistica sociale.

La pensione viene revocata se cessa lo stato di invalidità.

Art. 11.

Accertamenti dello stato di invalidità

L'Ente può disporre visite di controllo per mezzo di propri sanitari al fine di accertare le infermità denunciate dalle iscritte per il conseguimento della pensione ed il permanere dello stato di invalidità.

Il rifiuto da parte dell'interessata di sottoporsi a visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione e, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

In caso di ricorso contro il mancato riconoscimento dello stato di invalidità, il Comitato direttivo, prima di deliberare sui ricorsi, potrà chiedere un parere medico legale ad un Collegio medico composto da un sanitario di fiducia dell'Ente, da uno di fiducia dell'interessata e da un terzo medico scelto di comune accordo tra le parti. Il parere del Collegio medico è vincolante e la decisione del Comitato direttivo è definitiva.

Qualora, a richiesta dell'ostetrica, si proceda alla costituzione del Collegio medico e questo non riconosca la invalidità, le spese relative sono a carico della richiedente.

Art. 12.

Maggiorazione del trattamento previdenziale

L'ostetrica che non goda di altra pensione, per la quale intervenga un contributo dello Stato, ha diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di L. 6000 bimestrali.

Per ottenere tale maggiorazione, la richiedente dovrà presentare, al momento della domanda di pensione, la dichiarazione, resa davanti a notaio o al segretario comunale e sottoscritta dalla interessata (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678) attestante che non gode di altra pensione sia diretta che indiretta.

L'iscritta che goda di tale maggiorazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ente dell'eventuale conseguimento del diritto ad altra pensione.

Art. 13.

Decorrenza della pensione

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, la iscritta presenta domanda all'Ente.

La domanda deve essere inoltrata all'Ente, tramite il Collegio di appartenenza, a mezzo degli appositi moduli e deve essere corredata del certificato di nascita.

Ai fini della decorrenza della pensione verrà considerata valida la data del timbro, apposto nella stessa giornata di arrivo della domanda, dal Collegio di appartenenza ovvero dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza alle ostetriche qualora la domanda venga trasmessa dall'iscritta direttamente all'Ente.

Qualora il 1° del mese e i giorni successivi risultino festivi, la domanda pervenuta nel primo giorno seguente a quello festivo (o a quelli festivi) verrà considerata come pervenuta l'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 14.

Notifica dell'accoglimento o reiezione delle domande

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato esecutivo delibera sulle domande di pensione e nei successivi 30 giorni l'Ente provvede a dare comunicazione della decisione alla interessata e, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.

In caso di accoglimento della domanda, nella lettera di comunicazione devono essere precisati l'importo annuo della pensione, l'eventuale maggiorazione e la quota bimestrale corrisposta.

Nel caso di reiezione della domanda di pensione o della sola maggiorazione, nella comunicazione all'interessata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere specificati i motivi della reiezione e deve essere resa nota la facoltà di ricorso all'organo superiore, entro i termini stabiliti.

Contro le decisioni del Comitato esecutivo, l'interessata ha diritto di ricorrere al Comitato direttivo entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

Art. 15.

Pagamento della pensione

Il pagamento della pensione e della eventuale maggiorazione, viene effettuato bimestralmente con rate posticipate, a mezzo assegno di conto corrente postale inviato al recapito indicato nella domanda e intestato all'avente diritto.

TITOLO III

DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 16.

Trattamento di assistenza malattia

Il trattamento di assistenza alle iscritte prevede:

a) sussidio giornaliero e concorso alle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

b) assegni funerari;

c) assegni di natalità;

d) assegni per cure termali.

Per poter usufruire del trattamento di assistenza, l'ostetrica deve risultare iscritta al momento della domanda e aver maturato l'ultimo triennio di contribuzione.

Le ostetriche in godimento della pensione di vecchiaia o di invalidità hanno diritto al trattamento di assistenza previsto dall'art. 37 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, senza l'obbligo del pagamento del contributo, purchè non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia.

Art. 17.

Sussidio giornaliero

L'ostetrica, in caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo precedente del presente regolamento, ha diritto ad un sussidio giornaliero. La misura, la durata e i limiti di tale sussidio vengono stabiliti annualmente, in base alle disponibilità del bilancio, dal Comitato direttivo.

Art. 18.

Denuncia di malattia

I primi cinque giorni di malattia non sono indennizzabili, salvo ricoveri d'urgenza per interventi chirurgici.

Trascorso tale periodo e perdurando la malattia, l'iscritta — entro sette giorni — dovrà far pervenire al Collegio di appartenenza il certificato rilasciato dal medico curante, attestante la data di inizio, la natura e la durata presunta della malattia servendosi del mod. 1 del libretto sanitario.

Il Collegio è tenuto a trasmettere, entro sette giorni, la documentazione all'Ente.

Art. 19.

Prosecuzione di malattia

Perdurando la malattia, oltre il termine previsto dal medico curante e indicato nel mod. 1, l'ostetrica deve far pervenire il certificato medico di prosecuzione redatto sul mod. 2 del libretto sanitario al Collegio, il quale lo trasmetterà all'Ente. Per tali adempimenti valgono i termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 20.

Termine del periodo di malattia e documentazione spese

Entro 30 giorni dal termine della malattia o dalla dimissione dall'ospedale o casa di cura, l'iscritta dovrà far pervenire all'Ente, tramite il Collegio di appartenenza, il certificato del medico curante attestante la data dell'avvenuuta guarigione (modello 3) o, in caso di ricovero, dichiarazione dell'ospedale attestante la data di dimissione dal luogo di cura, nonchè la documentazione delle spese eventualmente sostenute per:

prestazioni mediche (dichiarazione del medico curante specificante il numero e la data delle visite eseguite nonchè l'onorario percepito);

acquisto di medicinali (ricette mediche intestate all'iscritta, fustelle, costo dei medicinali, timbro della farmacia e data di prelevamento);

spese per ricovero in ospedale o casa di cura (ricevute rilasciate dalla direzione e debitamente quietanzate, specificanti la natura della malattia e le cure praticate);

spese per intervento chirurgico (ricevuta debitamente quietanzata, indicante la natura dell'intervento e delle cure praticate).

L'iscritta deve anche allegare certificato dell'ufficiale di stato civile attestante il periodo durante il quale l'ostetrica inferma non ha esercitato la professione in quanto non ha presentato alcun certificato di assistenza al parto.

L'ostetrica condotta o avente rapporto di impiego con enti mutualistici, ospedalieri o case di cura private, deve allegare inoltre la dichiarazione dell'amministrazione da cui dipende, atta a dimostrare che durante la malattia è stata assente dal servizio.

Il Collegio è tenuto a trasmettere, entro sette giorni, la documentazione all'Ente.

Art. 21.

Periodi di assistenza

Nel corso dell'anno, l'iscritta può fruire di non più di due periodi di assistenza nella misura massima, per ciascuno di essi, stabilita dal Comitato direttivo.

Qualora i due periodi di assistenza abbiano avuto una durata complessiva inferiore a 30 giorni, l'iscritta potrà beneficiare di un terzo periodo di assistenza.

Art. 22.

Concorso alle spese per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero, interventi chirurgici

In aggiunta al sussidio giornaliero previsto dall'art. 17 del presente regolamento, l'Ente concorre alle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero per malattia ed intervento chirurgico quando l'infermità sia tale da impedire l'esercizio della professione.

Il relativo stanziamento di bilancio viene stabilito annualmente dal Comitato direttivo sulla base dei criteri indicati nell'art. 29 del presente regolamento.

Sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti annualmente dal Comitato direttivo, il Comitato esecutivo fissa le quote da corrispondersi in relazione alle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate.

Il concorso spese per il ricovero sia in ospedale che in luogo di cura privato, sarà determinato sulla base della retta prevista per la degenza in sala comune dei pubblici ospedali locali.

Nel caso di ricovero ospedaliero, sia ordinario che d'urgenza, o di intervento chirurgico, l'iscritta è tenuta a darne comunicazione all'Ente, tramite il Collegio di appartenenza, entro i termini previsti dall'art. 18 del presente regolamento.

Successivamente, entro 30 giorni dalla dimissione, farà pervenire all'Ente la documentazione prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 23.

Controlli sanitari

E' facoltà dell'Ente sottoporre a visita di controllo l'ammalata ogni qualvolta lo reputi opportuno.

Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo comporta la decadenza dal diritto al trattamento di assistenza.

Art. 24.

Assegno funerario

In caso di morte dell'iscritta, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 del presente regolamento, l'Ente corrisponde agli eredi un assegno funerario il cui importo è stabilito annualmente dal Comitato direttivo in sede di bilancio preventivo.

L'assegno funerario viene erogato, previa presentazione al Collegio da parte degli aventi diritto — entro sei mesi dalla data del decesso dell'iscritta — della seguente documentazione:

a) certificato di morte;

b) atto notarile o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal Comune di appartenenza, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678, in esenzione di bollo, da cui risultino gli eredi della defunta (testamentari o di diritto);

c) mandato notarile o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, da parte di tutti gli eredi ad uno di essi per la riscossione di tale assegno.

Il Collegio trasmette all'Ente, entro sette giorni, la relativa documentazione.

Art. 25.

Assegno di natalità

All'iscritta, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 del presente regolamento, in caso di parto, l'Ente corrisponde un assegno di natalità, il cui importo è stabilito annualmente dal Comitato direttivo in sede di bilancio preventivo.

La domanda dovrà pervenire all'Ente, tramite il Collegio di appartenenza, non oltre sei mesi dal parto, unitamente al certificato di nascita del neonato, rilasciato dal Comune con l'indicazione della maternità, a mente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n 432.

Tale assegno è cumulabile con le prestazioni alle quali la iscritta può aver diritto a seguito dell'eventuale decorso patologico del parto, rientrante nelle norme che regolano il trattamento di malattia.

Il Collegio trasmette all'Ente, entro sette giorni, la relativa documentazione.

Art. 26.

Assegno per cure termali

All'iscritta, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 del presente regolamento, in caso di cure termali, l'Ente corrisponde un assegno a titolo di concorso spese, il cui importo è stabilito annualmente dal Comitato direttivo in occasione del bilancio preventivo.

Per avere diritto all'assegno, l'iscritta dovrà trasmettere — prima dell'inizio della cura — il certificato medico che prescriva la cura termale.

Nel certificato, il medico curante dovrà in particolare:

a) specificare la forma di malattia riscontrata;

b) indicare le cure termali richieste (cure idrofisiche, cure di fanghi, bagni, inalazioni, sabbiature in stabilimenti termali);

c) precisare la durata della cura.

Il certificato medico dovrà pervenire all'Ente nei termini indicati dall'art. 18 del presente regolamento. Entro 30 (trenta) giorni dal suo rilascio, salvo motivi di forza maggiore, dovrà aver inizio la cura.

Entro 30 giorni dal termine della cura, l'iscritta dovrà trasmettere dichiarazione rilasciata dallo stabilimento termale attestante l'avvenuta cura e la durata di essa, nonchè le fatture comprovanti le spese di soggiorno sostenute.

L'assegno di cure termali non potrà risultare superiore alle spese documentate.

Durante la cura termale, l'iscritta non può godere di altro trattamento di assistenza e non può usufruire più di una volta l'anno dell'assegno di cure termali.

Art. 27.

Prestazioni assistenziali a carattere straordinario

L'iscritta può richiedere:

a) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

b) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità, quando abbia cessato la professione per tali cause, versi in stato di comprovata necessità, non goda del trattamento di previdenza consistente in pensioni di vecchiaia o di invalidità e dimostri di avere un reddito derivante da professione, da pensione propria o di reversibilità, da patrimonio immobiliare, comunque non superiore alla misura stabilita annualmente in occasione del bilancio, dal Comitato direttivo.

Art. 28.

Revisione degli assegni continuativi

La corresponsione dell'assegno mensile continuativo è sottoposta, ogni anno, a revisione da parte del Comitato esecutivo, che ne dispone la continuazione per l'anno successivo, ovvero la revoca, qualora nel frattempo, sia venuto meno lo stato di necessità.

Art. 29.

Determinazioni della misura delle prestazioni assistenziali

Ogni anno, in occasione delle deliberazioni sul bilancio preventivo, il Comitato direttivo, sulla base degli elementi predisposti dal Comitato esecutivo, fissa la misura delle prestazioni assistenziali ordinarie e straordinarie per l'anno successivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e in relazione alla prevedibile frequenza del ricorso alle prestazioni.

Art. 30.

Cumulabilità di trattamento

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o di assistenza goduto o spettante all'iscritta, salvo la integrazione del trattamento previdenziale prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

Il trattamento di assistenza non spetta alle pensionate che godano ad altro titolo dell'assistenza malattia di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 31.

Prestazioni eccezionali

In via eccezionale, l'Ente può concedere sussidi straordinari « una tantum » ad ostetriche in età avanzata o affette da grave infermità e in stato di accertata necessità che non godano di alcuna previdenza e assistenza.

I criteri per l'applicazione della presente norma e l'importo annuo a disposizione del Comitato esecutivo, sono annualmente fissati dal Comitato direttivo in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 32.

Azione di rivalsa per recupero di somme indebitamente percepite

L'Ente ha il diritto di svolgere, nei confronti delle iscritte, azione di rivalsa al fine del recupero di somme indebitamente percepite.

Art. 33.

Reiezione delle domande e termine per i ricorsi

Le domande per il conseguimento delle prestazioni assistenziali dovranno pervenire all'Ente non oltre i termini stabiliti nella legge e nel presente regolamento, salvo caso di riconosciuto impedimento.

Contro la decisione adottata dal Comitato esecutivo, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, è ammesso da parte dell'interessata ricorso al Comitato direttivo entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

Agli effetti dei termini valgono le disposizioni contenute nell'art. 7 del presente regolamento.

TITOLO IV

DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 34.

Riscatto

Qualora l'iscritta, entro il primo decennio di applicazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, intenda avvalersi della facoltà di riscatto prevista dall'art. 43 della suddetta legge, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la regolarizzazione della posizione contributiva.

Art. 35.

Recupero dei contributi omessi

Il Comitato esecutivo, su richiesta dell'iscritta o del Collegio provinciale, può autorizzare la regolarizzazione della posizione contributiva limitatamente al triennio anteriore la domanda di regolarizzazione dei contributi omessi, purchè risulti accertato che la irregolarità sia dovuta ad errore materiale di scritturazione o per altri motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessata.

Art. 36.

Decorrenza

Il presente regolamento, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entra in vigore con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1967.

Determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1965, registro n. 23 Finanze, foglio n. 369;

Viste le proposte presentate in data 22 maggio 1967 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote d'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1969, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue, fermi restando i relativi prezzi di vendita fissati con decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1964 e con decreto ministeriale 23 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967:

Tipi di fiammiferi	Imposta Lire
Condizionamenti normali:	
1. — Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo .	27,74
2. — Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	28,11
3. — Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo .	14 —
4. — Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo .	12,65
5. — Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale . . .	13,75
6. — Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	14,04
7. — Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata . . .	31,92
8. — Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo .	25,08
9. — Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo . . .	47,66
10. — Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	115,51
11. — Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	90 —
12. — Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,93
13. — Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,99
14. — Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	15,71
15. — Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	23,80
16. — Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva . . .	11,58
17. — Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	11,89
18. — Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro denominati « Familiari »	15,41
Condizionamenti speciali:	
19. — Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato « Carte da gioco »	348 —
20. — Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone, con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	337 —
21. — Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato tipo « Augurale »	153 —
22. — Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominato tipo « Turismo »	195 —
23. — Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denonimato tipo « Turismo »	294 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1967
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 180

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.

Integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619, 10 giugno 1965, n. 618 e 23 dicembre 1966, n. 1120;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre

1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 14 marzo 1966, relativo alla integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica dell'Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria, con il presidente del Magistrato per il Po o con un suo delegato;

Decreta:

Art. 1.

I Comitati regionali per la programmazione economica di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964, sono integrati in ciascuna Regione (escluse quelle a Statuto speciale), nella misura da uno a tre, da rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale.

Art. 2.

La designazione dei rappresentanti di cui all'articolo precedente è demandata ai Comitati, che dovranno pronunciarsi in merito alle istanze dei singoli enti interessati.

Art. 3.

Alla nomina dei membri di cui al precedente articolo sarà provveduto, con decreti successivi, man mano che perverranno le designazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(6878)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che, in seguito alla decadenza dalla carica, per compiuto periodo di nomina, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo occorre provvedere alla sua ricostituzione per gli esercizi 1967-68, 1968-69 e 1969-70;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

prof. dott. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro;

dott. Vittorio Vaccari, in rappresentanza del Tesoro;

dott. Filiberto De Angelis, direttore generale del Ministero delle finanze, dott. Oreste Roselli, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, dott. Eugenio Carbone, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dott. Fernando Ghiglia, direttore generale del Ministero della marina mercantile, dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969-70.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(7071)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Proroga fino al 31 luglio 1967 del termine previsto dalla ordinanza ministeriale 20 ottobre 1966 per il completamento della vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro-meridionali ed in quelle della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 ottobre 1966, concernente la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro-meridionali ed in Sicilia;

Considerato che particolari situazioni ambientali hanno ostacolato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui all'ordinanza citata nelle premesse sono prorogate al 31 luglio 1967.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno costituente il sedime delle Caverne H e H4 di Cima d'Aurin, sito in comune di Dolceacqua (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 382 in data 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno costituente il sedime delle Caverne H e H4 di Cima d'Aurin, sito in comune di Dolceacqua (Imperia), foglio XV, particelle nn. 762 e 789, della superficie complessiva di mq. 4.687.

(7074)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di undici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1967, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Caseificio Casazze », con sede in Buscoldo di Curtatone (Mantova), costituita per rogito Bassani in data 28 febbraio 1953, rep. 1495;

2) Società cooperativa edilizia ACLI-ALBA, con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 9 novembre 1962, rep. 13396;

3) Società cooperativa di abitazione Eugenio Romej, con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 13 marzo 1936, rep. 17494;

4) Società cooperativa edilizia « Sabrina » già « Brunelleschi », con sede in Milano, costituita per rogito Bernasconi in data 2 febbraio 1955, rep. 10004;

5) Società cooperativa edilizia « Le Pleiadi », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 5 luglio 1963, rep. 22844;

6) Società cooperativa « Edilizia A.C.L.I. S. Luigi », con sede in Seveso S. Pietro (Milano), costituita per rogito Notari in data 18 novembre 1962, rep. 385875;

7) Società cooperativa « Latteria di Premosello Chiovenda », con sede in Premosello Chiovenda (Novara), costituita per rogito Blaconà in data 22 marzo 1964, rep. 29609;

8) Società cooperativa « Edilizia Maridia », con sede in Piacenza, costituita per rogito Tagliaferro in data 13 giugno 1962, rep. 7114;

9) Società cooperativa « di Consumo di Casole d'Elsa », con sede in Casole d'Elsa (Siena), costituita per rogito Lepri in data 18 aprile 1920;

10) Società cooperativa di consumo - Vittorio Bari, con sede in Ville di Corsano di Monteroni d'Arbia (Siena), costituita per rogito De Santi in data 4 marzo 1945, rep. 2301;

11) Società cooperativa di Consumo Lavoratori della Previdenza Sociale, sede di Vercelli, con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 4 giugno 1947, rep. 6257.

(6937)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 22118 in data 30 maggio 1967, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dal National Institutes of Healt di Bethesda - Maryland (U.S.A.) una donazione di 12.000 dollari.

(6821)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 205, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Gino Marzano avverso la decisione ministeriale n. 20099 del 7 novembre 1964, con la quale veniva respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere la riassunzione in servizio quale insegnante di materie giuridiche ed economiche presso gli Istituti tecnici commerciali.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 203, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Nicola Tartaglia avverso la decisione ministeriale n. 3436 in data 27 luglio 1959 relativa ad un precedente ricorso dell'interessato avverso la mancata assunzione in qualità di i.t.p. presso l'Istituto tecnico agrario di Lecce.

(6958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.050.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7113)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967 il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.507.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7114)

Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967 il comune di Nereto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7115)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967 il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.290.034 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7116)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967 il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.318.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7117)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967 il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7118)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.997,690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7119)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6,339.148 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7120)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.455.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7121)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.565.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7122)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.617.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7123)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.230.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7124)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.363.340 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7125)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.873.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7126)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.892.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7127)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.190.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7128)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.037.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7129)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.228.904 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7130)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.894.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7131)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.063.563 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7134)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.775.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7132)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.622.603 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7135)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.515.683 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 4 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,30	624,30	624,28	624,33	624,35	—	624,325	624,33	624,30	624,30
$ Can.	578,20	578,20	578,50	578,20	578,20	—	578,125	578,20	578,50	578,40
Fr. Sv.	144,61	144,62	144,59	144,545	144,50	—	144,545	144,545	144,63	144,64
Kr. D.	90,13	90,11	90,13	90,115	90,10	—	90,18	90,115	90,11	90,15
Kr. N.	87,35	87,34	87,35	87,35	87,35	—	87,34	87,35	87,35	87,37
Kr. Sv.	121,04	121,07	121,07	121,085	121 —	—	121,075	121,085	121,05	121,27
Fol.	173,27	173,30	173,32	173,32	173,30	—	173,30	173,32	173,26	173,34
Fr. B.	12,58	12,58	12,5815	12,5810	12,575	—	12,58	12,5810	12,58	12,58
Franco francese	127,35	127,37	127,37	127,355	127,30	—	127,365	127,355	127,40	127,30
Lst.	1741,79	1740,75	1740,70	1741 —	1740,50	—	1741 —	1741 —	1741,70	1741,90
Dm. occ.	156,47	156,35	156,38	156,34	156,30	—	156,355	156,34	156,42	156,20
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,1810	24,18	—	24,18125	24,1810	24,18	24,18
Escudo Port.	21,72	21,73	21,71	21,73	21,75	—	21,714	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4050	10,42	—	10,4045	10,4050	10,40	10,40

Media dei titoli del 4 luglio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,327
1 Dollaro canadese	578,162
1 Franco svizzero	144,545
1 Corona danese	90,116
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	121,08
1 Fiorino olandese	173,31
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,36
1 Lira sterlina	1741 —
1 Marco germanico	156,347
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,405

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto il 26 maggio 1966, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno il giorno 16 ottobre 1967 con inizio alle ore otto antimeridiane.

(7291)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Le prove scritte obbligatorie del concorso a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto il 26 maggio 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno nei giorni 8 e 9 settembre 1967 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(7292)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, con il quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 14 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni con effetto 15 gennaio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bolzano, sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca da destinare alle Sezioni comunali e frazionali dell'U.P.L.M.O. di Bolzano, è indetto un concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori.

Possono partecipare a tale concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado e dimostrino di conoscere la lingua tedesca.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due, i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica Amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Qualora gli aspiranti siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano ed intendano sostenere, in luogo della prova in lingua tedesca prevista dal secondo comma dello art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie nella suddetta lingua, debbono farne esplicita richiesta nella domanda.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà integrata da un professore ordinario di lingua tedesca.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una versione in lingua tedesca, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato in allegato al presente bando.

I cittadini italiani di lingua tedesca che abbiano espressamente richiesto di sostenere le prove di esame nella suddetta lingua, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana e svolgere la versione di cui al comma precedente in lingua italiana.

Le prove scritte si effettueranno nel luogo e nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla predetta prova viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che, dal suddetto elenco rilevino di avere riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco predetto nell'albo dell'Amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina elencati nel successivo art. 8.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

Art. 8.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) *insigniti di medaglia al valore militare*: originale o copia autentica del brevetto;

2) *mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) *mutilati o invalidi per servizio*: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) *mutilati o invalidi del lavoro*: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

5) *orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra*: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) *orfani di caduti per causa di servizio*: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

7) *orfani di caduti sul lavoro*: dichiarazione come al n. 4), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

8) *feriti in combattimento*: originale o copia autentica del brevetto;

9) *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) *capi di famiglia numerosa*: stato di famiglia, in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra*: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

12) *figli di mutilati o invalidi per servizio*: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

13) *figli di mutilati o invalidi del lavoro*: dichiarazione come al n. 4), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

14) *madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio*: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

15) *madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro*: dichiarazione come al n. 4), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

16) *vedove di guerra non rimaritate*: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

17) *vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio*: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

18) *vedove non rimaritate di caduti sul lavoro*: dichiarazione come al n. 4), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

19) *ex combattenti o assimilati*: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) *reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) *profughi*:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

22) *coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) *coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

24) *mutilati ed invalidi civili*: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) *coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato*: certificato dell'Amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizoni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 10.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore di 2ª classe nel ruolo dei collocatori.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sara liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella seguente misura:

stipendio mensile netto . . .	L.	65.664
indennità integrativa speciale netta . . .	»	15.992
premio speciale netto	»	2.240
Totale al netto . .	L.	83.896

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Competerà inoltre una indennità speciale di 2ª lingua in ragione di L. 20.000 mensili a coloro che otterranno la speciale attestazione di conoscenza della lingua tedesca, di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro, tra i vincitori stessi, che provengono dal personale non di ruolo, viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1967
Registro n. 6 Lavoro e Prev. Soc., foglio n. 88

Allegato n. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - Via Flavia n. 6 - Roma.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . . ;

6) ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . (4), oppure: non ha mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

. . . . . , li . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del raporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Visto, *Il Ministro*: Bosco

Allegato n. 2

PROGRAMMA D'ESAME

Programma « A »

L'esame consisterà in tre prove scritte, una versione in lingua tedesca, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — *Prove scritte*

1) Componimento in lingua italiana (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto anche della calligrafia). Tempo a disposizione: quattro ore;

2) Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

3) Tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

4) Versione dall'italiano in lingua tedesca, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su argomento di carattere generale. Tempo a disposizione: due ore.

2. — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. — *Prova orale*

1) Conversazione in lingua tedesca su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo tedesco su argomento di carattere generale. E' in facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale;

2) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica;

Geometria: punto; retta; piano; Retta e parti della retta; Angoli. Rette perpendicolari - rette parallele - Triangoli (uguaglianza dei triangoli - proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero) Somma degli angoli di un triangolo. Poligoni - quadrilateri - Circonferenza e cerchio. Equivalenze ed aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Fascio di rette parallele. Teorema di Talete. Proprietà del triangolo rettangolo: teoremi di Euclide. Riduzioni in scala.

Rette e piani nello spazio - Diedri - Angoloidi - Poliedri (prisma, parallelepipedo, cubo, piramide) Corpi rotondi (cilindro, cono, sfera).

3) Nozioni di legislazione sociale: Organi dello Stato in materia di legislazione sociale: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'Ispettorato del lavoro, gli Uffici del lavoro, i Centri di emigrazione, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Enti pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale: INPS., INAIL., INAM., ENPAS., etc.

Datore di lavoro e lavoratore. Limiti alla formazione del rapporto di lavoro (età, sesso, idoneità fisica, libretto di lavoro).

Retribuzione e sue forme. Estinzione del rapporto di lavoro e sue conseguenze.

La tutela del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie; tutela del lavoro femminile e minorile; tutela delle lavoratrici madri.

Cenni sulle principali forme di assicurazione sociale (assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) con particolare riferimento all'assicurazione contro la disoccupazione; gli assegni familiari.

L'apprendistato: l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori: corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri.

Il collocamento dei lavoratori: collocamento ordinario, collocamento obbligatorio, collocamento speciale.

4) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi Organi periferici (Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e della massima occupazione e proprie Sezioni comunali e frazionali); i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la Prefettura, la Regione, la Provincia, il Comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato;

5) Nozioni elementari di statistica: concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: Bosco

ALLEGATO n. 3

PROGRAMMA D'ESAME

Programma « B »

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, l'esame consisterà in tre prove scritte, una versione in lingua italiana, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — *Prove scritte*

1) In lingua tedesca:

a) componimento in lingua tedesca (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto anche della calligrafia). Tempo a disposizione: quattro ore;

b) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

c) tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

2) In lingua italiana:

d) versione dal tedesco in lingua italiana, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su argomento di carattere generale. Tempo a disposizione: due ore.

2. — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, in lingua tedesca, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. — *Prova orale*

1) Conversazione in lingua italiana su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo italiano su argomento di carattere generale. E' facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale.

(Per le rimanenti materie vedi programma « A »).

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: Bosco

(5998)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova - carriera direttiva - presso l'Osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1964, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astrofisico di Catania.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in fisica, in fisica matematica, in matematica, in ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 5/10. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale eventualmente integrata da una prova pratica e verteranno sui seguenti argomenti:

1) elementi di astronomia, con particolare riguardo alla astronomia strumentale e pratica ed alle tecniche di osservazioni (Sistemi di coordinate e determinazione sperimentale dei piani fondamentali; installazione ed orientamento dei principali strumenti astronomici. Cerchio meridiano, teodolite, equatoriali-rifrattori e riflettori-celestata; strumenti ausiliari: micrometri, microfotometri, spettrografi; misura delle lunghezze d'onda; misura di posizioni stellari. Misura della radiazione stellare, magnitudini. Influenza dell'atmosfera terrestre sulle misure astronomiche. Teoria degli errori. Interpolazione);

2) elementi di ottica e fotometria. Lenti e specchi. Immagini ottiche. Informazioni topologiche e fotometriche. Diffrazione; prestazioni limite. Sorgenti di energia raggianti e recettori. Unità energetiche e fotometriche della radiazione. Sistemi di magnitudini (UBV ed analoghi). Filtri interferenziali. Osservazioni visuali, fotografiche e fotoelettriche;

3) elementi di elettronica applicata (Generatori di tensione e di correnti; loro impedenza d'uscita. Partitori resisitvi. Alimentatori; alimentatori stabilizzati. Rilevatori elettronici della radiazione; fotomoltiplicatori. Amplificatori per segnali con accoppiamento RC. Amplificatori in corrente continua e in alternata. La reazione negativa. Effetti della reazione nell'applicazione; impedenze d'ingresso e d'uscita. Amplificatori reazionati. Tecniche di registrazione: registratori scriventi, oscillografi a raggi catodici; banda passante. Tecniche di conteggio degli impulsi: scale binarie e decimali. Cenni sui calcolatori analogici e sui principi di funzionamento dei calcolatori digitali).

Saranno inoltre richieste nozioni del primo biennio del curriculum universitario.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1497, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utile ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano diritto, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio; diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato in carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3. I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dellart. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare in carta da bollo da lire 400, ovvero il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 402, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per poter sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo di lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;
b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove orale, scritta e pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MAGRI'

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Registro n. 47, *foglio n.* 222

(7087)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede in Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4, foglio n. 313, con il quale è stato bandito un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici avente sede nella Sardegna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Sciacca dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Berio prof. Angelo, ordinario di scienze delle costruzioni nell'Università di Cagliari;

Fassò prof. Costantino, ordinario di idraulica nell'Università di Cagliari;

Villaminar dott. ing. Antonio, ispettore generale del Genio civile;

Ortu dott. ing. Vincenzo, ingegnere capo del Genio civile;

Ibba prof. Benvenuto, membro aggiunto per la lingua inglese;

Padiglioni-Pittau prof.ssa Erinna, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Segretario:

Balata dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe dell'A. C..

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 13 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1967
Registro n. 15, *foglio n.* 105

(7293)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.